

Avvocato
ELISABETTA MAMELI
Via Calamattia, 8
09134 Cagliari (Ca)
tel. /fax. +39 070.2891072
avv.elisabetta.mameli@gmail.com
avvocato.elisabettamameli@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA EX ART 700 CPC

per Piras Francesca nata a Cagliari il 24.03.1981 c.f. PRSFNC81C64B354R rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale resa in calce al presente ricorso, dall'avv. Elisabetta Mameli (c.f. MMLLBT78S56B354N) e elettivamente domiciliata presso lo studio in Cagliari, via Calamattia, 8 , la quale dichiara che il numero di fax e' 070.2891072 e l'indirizzo p.e.c. e' "avvocato.elisabettamameli@pec.it"

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro in carica,

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Dirigente in carica,

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari in persona del Dirigente in carica,

intimati



E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di
prima e seconda fascia per la scuola primaria posto comune e inglese
(EEEE) per il biennio GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO
DI SUPPLENZA AA.SS. 2024/25 e 2025/26

controinteressati

*** **

- FATTO -

- 1) L'odierna ricorrente dal 2019 anni lavora come insegnante
di ruolo nella scuola come insegnante di scuola primaria in particolare
presso IC Nurru e' stata assunta a TI sin dal 1.09.2019 , nello specifico
i servizi della Piras Francesca ricoprono i seguenti periodi

- dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020 assunzione in ruolo c/o I.C:
Nurri (all 11)
- dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021 assegnazione provvisoria c/o
I.C. Su Planu
- dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022 assegnazione provvisoria c/o
I.C Dolianova
- dal 1 settembre 2022 al 28 ottobre 2022 trasferimento c/o I.C.
Maracalagonis.
- dal 28 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 c trasferimento a tempo
determinato /o I.C. Maracalagonis. (all 12)

2) In data 30.05.2022 (all 1) su consiglio di alcune colleghe
recentemente escluse da GAE a seguito di sentenze negative di merito
Tar Lazio fece domanda di inserimento in GPS per la scuola primaria,
essendo al momento della domanda la stessa ancora in ruolo il sistema



alla voce titoli di accesso non le permetteva di modificare il campo A:
Titoli di accesso e le lasciava come accesso titolo ordinanza cautelare
Tar Lazio n 8181/2016 del 15.12.2016 (all 13)

3) L'anno scolastico 2023 /2024 in data 1 settembre veniva
trasferita a tempo indeterminato a Maracalagonis e assegnata l'IC di
Maracalagonis;

4) In data 28.10.2022 veniva pronunciata la sentenza Tar Lazio
(all 7) che escludeva definitivamente la Piras dalle Gae, in data 23
.11.2023 le veniva trasformato il contratto dalla scuola di Maracalagonis
da tempo indeterminato a tempo determinato al 30.06.23; (all 10)

5) Al momento della presentazione dell'aggiornamento delle
GPS in data 10.06.24 (all 2) il sistema non le permetteva di modificare
il riquadro titolo di accesso, e le lasciava sempre la dicitura di inizio
compilazione delle stesse ovvero l'inserimento con riserva per
ordinanza cautelare Tar Lazio , così come indicato dal punto 2;

6) Al momento dell'inserimento delle scuole in data 6.08.2024
(all 3) ancora una volta il sistema non le permetteva di modificare il
titolo di accesso di cui al punto 2 e indicava ancora alla pagina 2
inclusione con riserva;

7) Una volta che sono state pubblicate le GPS in data 4.09.2024 (all 4) la Piras Francesca allarmata e vedendo nuovamente il suo
nominativo con la riserva per provvedimento giudiziale P (oramai
senza alcuna ragion d'essere !) l'Ufficio Scolastico Provinciale dal quale
non otteneva alcuna risposta; (all 14)



8) Nello specifico per un errore del sistema che la vede ancora inserita con un provvedimento giudiziario che non ha piu' alcuna ragion d'essere la docente Piras Francesca non ha potuto essere presente in GPS con il suo titolo di accesso e con le sue precedenti (all 8,9,10) perdendo tutti gli incarichi annuali conferito dal USP Cagliari nel mese di settembre 2024; (all 5 e 6)

9) Vi e' piu' , la stessa non puo' neanche accedere ala disoccupazione Naspi in quanto il sistema INPS la considera ancora docente in ruolo a Nurri !! (all 15)

10) La condizione della Piras peraltro e' particolarmente delicata in quanto la stessa e' invalida ex art 104/92 art 3 comma 3 , in piu' la stessa ha l'iscrizione negli elenchi provinciali degli appartenenti alle categorie protette Legge 482/68 in quanto orfana per causa di servizio, in piu' risulta iscritta nelle liste di collocamento della provincia di Cagliari con collocamento mirato L 68/99 art 18 <8all 8,9, 10)

9) L'azione amministrativa appare gravemente illegittima e pregiudizievole della sfera giuridica dell'odierna esponente, che pertanto agisce dinanzi a codesto Tribunale per i seguenti motivi di

- DIRITTO -

**1.ERRATO INSERIMENTO IN GPS PER L'ANNO 2024/2025 A CAUSA DI UN
ERRORE DI SISTEMA CHE NON CONSENTE L'INSERIMENTO DEL REALE
TITOLO DI ACCESSO**

- I -



Prima di esporre le ragioni di diritto del presente ricorso, si rende necessaria una breve premessa sulle graduatorie provinciali per le supplenze, istituite e disciplinate con l'ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n° 60 poi integrata dalla odierna OM 112 del 6.05 2022 e successive modifiche;

Le graduatorie provinciali per le supplenze (d'ora in avanti, anche semplicemente “g.p.s.”), sono finalizzate -in subordine rispetto allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento- all'attribuzione delle seguenti tipologie di supplenze:

- a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre o successiva e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario .

Esse sono articolate in due fasce :

- la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

- la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:



i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. n° 59/2017; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del D.lgs. n°59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs. n° 59/2017; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del D.lgs. n° 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

L'ordinanza ministeriale è intervenuta anche sulla disciplina delle graduatorie di istituto, stabilendo che vengano utilizzate per il conferimento di tutte le supplenze temporanee per le quali non si può ricorrere alle g.p.s. ;

Si articolano in tre fasce così costituite:

- la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-*bis* del



decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 aprile 2019, n° 374 e corrisponde, quindi, alle graduatorie di prima fascia vigenti;

- la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in g.p.s. di prima fascia, che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle g.p.s.;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in g.p.s. di seconda fascia, che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle g.p.s.

In virtù delle suddette disposizioni, quindi, l'Amministrazione scolastica attingerà alle graduatorie provinciali per le supplenze e alle graduatorie di istituto in tutti i casi in cui non sia possibile coprire le cattedre e i posti di insegnamento a qualsiasi titoli vacanti e/o disponibili con personale a tempo indeterminato.

Se si tratta di supplenze annuali o temporanee fino al termine delle attività didattiche, si farà ricorso alle g.p.s., mentre in caso di necessità di supplenze temporanee c.d. brevi, il dirigente scolastico utilizzerà le graduatorie di istituto.

In particolare l'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 disciplina le Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.



Nel caso di specie non e' stato correttamente applicato l'art 3 di tale OM che disciplina proprio i titoli di accesso alle GPS proprio ai punti 1 e 2 .

Articolo 3 (Graduatorie Provinciali per le Supplenze)

1. *Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b).*
2. *Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.*
3. *Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e).*

Nello specifico alla Piras il sistema informatizzato gia' in data 30.05.2022 allorché la stessa era in ruolo, e poi successivamente con l'aggiornamento delle GPS avvenuto in data 10.06.2024 non ha permesso di modificare il titolo di accesso, tenendo sempre immutabile il sistema il titolo di riserva (P) per un provvedimento giudiziario oramai privo di efficacia, con cio' comportando la sua esclusione da tutte le nomine dal sistema con



conseguente perdita di tutte le possibilita' di essere chiamata dalla prima fascia delle GPS per la Primaria;

Risulta del tutto irragionevole un sistema che si basa esclusivamente su un rigido sistema informatico che non permette all'Ufficio Scolastico Provinciale di correggere manualmente un deficit del sistema che ha comportato l'esclusione della ricorrente dall nomine gps a causa della immodificabilita' del titolo di accesso presente in sistema .

*** **

SUL PERICULUM IN MORA

Fin qui in relazione al *fumus boni iuris*.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, invece, è incontestabile il rischio del pregiudizio grave ed irreparabile che incombe sull'odierna esponente nelle more del giudizio di merito.

A causa del mancato inserimento del corretto titolo di accesso nelle GPS la stessa non viene chiamata per le supplenze e conseguentemente allo stato **attuale risulta disoccupata e peraltro senza possibilita' di percepire la naspi in quanto risulta ancora caricato dal sistema il contratto a tempo indeterminato della scuola di Nurri. (all 15)**

Peraltro aggrava la posizione dell'Ufficio il fatto che la Piras sia una disabile grave con riserva prioritaria nelle assunzioni . (all 8,9,10)

Il che rende necessario un rapido intervento di codesto Tribunale per far sì che la ricorrente possa iniziare a lavorare il prima possibile , considerando che l'odierno anno scolastico e' gia iniziato sin



dal 1 settembre 2024

In caso contrario, risulterebbe illegittimamente e irrimediabilmente compromessa anche la possibilità di essere chiamata a ricoprire una supplenza annuale.

Ciò crea, inevitabilmente, un *vulnus* grave ed irreparabile per la Piras Francesca , **dal momento che resta priva di occupazione lavorativa e della relativa retribuzione, e' una categoria protetta oltreche' un disabile grave ed in piu' ha anche ha anche un figlio a carico,** a carico oltre ad essere foriero di ingiustizia e disparità di trattamento, considerando che avrebbe dovuto essere correttamente inserita nel sistema anche con tutti i titoli di precedenza nelle nomine e che docenti con punteggio inferiore al suo e senza titoli di precedenza sono già stati convocati al convocati al suo posto.

Sotto questo profilo, quindi, il *periculum* è quanto mai evidente ed inconfutabile.

In conclusione, nella nota ottica del bilanciamento tra gli interessi contrapposti, quello dell'odierno esponente deve senz'altro ritenersi prevalente rispetto a quello di cui è portatrice l'Amministrazione, che anzi in futuro potrebbe trovarsi esposta a ben più ingenti pretese risarcitorie.

*** **

Tutto ciò premesso, la Piras Francesca come in epigrafe individuata, rappresentata e difesa, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre,



RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale adito affinché, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 415 c.p.c., Voglia fissare udienza di comparizione parti e di discussione del presente ricorso, al fine di -rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione-:

IN ORDINE ALLA DOMANDA CAUTELARE ANCHE *INAUDITA ALTERA PARTE*:

- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., anche *inaudita altera parte*, previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi, adottare la misura ritenuta più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, ordinando all'Amministrazione la rettifica delle GPS **per le supplenze di prima e seconda fascia per la scuola primaria posto comune e inglese (EEEE) per il biennio GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO DI SUPPLENZA AA.SS. 2024/25 e 2025/26 del 4.09.24** disponendo che la **Piras Francesca, attualmente presente nella posizione 1352 sia inserita nelle stesse in base al reale punteggio conseguito e in base al corretto titolo di accesso eliminando la riserva P derivante la provvedimento giudiziario che ne preclude la nomina nonche' inserendo tutti i titoli di precedenza nella nomina dalla stessa posseduti (all 8, 9,10)**

PER L'EFFETTO ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto nonche' dei titoli di precedenza nella nomina posseduti, previa disapplicazione dei bollettini nei confronti dei soggetti che l'hanno preceduta , ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale sin dal



bollettino nomine del 6.09.2024 nonché del 13.09.2024 e di quelli successivi per tutto il corrente anno scolastico 2024/25 in una delle sedi di preferenze dalla stessa prescelte e espresse in domanda con riferimento alle GPS Infanzia Prima fascia Provincia di Cagliari

NEL MERITO

-CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione resistente a riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare avendo la ricorrente diritto a ricevere la nomina sin dal bollettino nomine del 6.09.2024 ;

-CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione resistente al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 21.819,63 oltre ratei di tredicesima mensilità, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario,

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, il valore della causa e' indeterminato e si dichiara che non e' dovuto il pagamento del CU in quanto la docente non supera la soglia di reddito indicata ex lege

Cagliari, 20.09.2024



(avv. Elisabetta Mameli)

- INDICE DOCUMENTI -

1) copia domanda 1 inserimento GPS Piras Francesca 30.05.2022

a.s. 2022/2023 2023/2024

2) copia domanda gps del 10.06.24

3) Copia domanda scelta delle sedi GPS

4) pubblicazione GPS Primaria EEEE del 4.09.24

5) 1 bollettino nomine

6) 2 bollettino nomine

7) Sentenza Tar Lazio

8) Titoli di precedenza Piras Francesca Omologa Tribunale L

104/92 art 3 comma 3;

9) Titoli di precedenza Piras Francesca Iscrizioni elenchi
provinciali categorie Protette ;

10) Iscrizione Collocamento mirato Legge 68/99

11) Contratto IC Nurri a tempo indeterminato

12) Contratto Maracalagonis del 28.20.2022 a T.D.

13) Ordinanza cautelare Tar Lazio n 8181/2016 del 15.12.2016 ;

14) Mail Piras Francesca spiegazioni USP mancato inserimento

15) Mail Piras Francesca perdita Naspi per suo riconoscimento

16) Titolo di accesso Piras Francesca

Cagliari, 20.09.2024

(avv. Elisabetta Mameli)



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Considerato l'elevato numero di potenziali controinteressati, e la difficoltà di reperimento dei molteplici indirizzi di residenza degli stessi si chiede che il Giudice Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Cagliari, 20.09.2024

(avv. Elisabetta Mameli)

